



Decreto n° 062 / Pres.

Trieste, 8 aprile 2019

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONCERNENTE CRITERI E MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IRAP PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 2015, N. 3 (RILANCIO IMPRESA FVG - RIFORMA DELLE POLITICHE INDUSTRIALI) EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 GIUGNO 2015, N. 124.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 08/04/2019

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 05/04/2019

GIANFRANCO ROSSI

in data 08/04/2019



Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali) e, in particolare, l'articolo 7 (Riduzione aliquota Irap a favore di nuove imprese e imprese che trasferiscono l'insediamento produttivo nella regione Friuli Venezia Giulia) che introduce una riduzione dell'aliquota dell'Irap a favore di imprese di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale;

Atteso che la norma sopra citata stabilisce che il beneficio della riduzione dell'aliquota Irap a favore dei suddetti soggetti è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario di cui:

- al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013), oppure
- al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, (G.U.U.E L352 del 24 dicembre 2013), oppure
- al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (G.U.U.E L190 del 28 giugno 2014);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 ed in particolare l'articolo 14, commi da 7 a 10, che ha stabilito un nuovo regime per la misura introdotta dall'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali);

Atteso, in particolare, che in ragione delle modifiche apportate dall'articolo 14, comma 7 citato, al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 richiamata, è previsto che a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019 per i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale, l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis del decreto legislativo 446/1997, sia pari a zero per i primi tre anni e ridotta del 2,9 per cento per il quarto e quinto anno;

Atteso altresì che, in ragione dell'articolo 7, comma 2 bis, come introdotto dall'articolo 14, comma 9, citato, le riduzioni di aliquota di nuova introduzione si applicano anche ai soggetti passivi già costituiti o che hanno trasferito l'insediamento produttivo nel territorio regionale a decorrere dall'1 gennaio 2015, con aliquote differenziate rispettivamente fino al raggiungimento del triennio e del quinquennio previsti dal comma 2 dell'articolo 7 richiamato;

Atteso che, inoltre, in ragione dell'articolo 7, comma 3 bis, come introdotto dall'articolo 14, comma 10, citato, nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti passivi Irap ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2019 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione disposta dal presente articolo;

Visto in particolare l'articolo 7, comma 3, della legge regionale 3/2015, ai sensi del quale i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al medesimo articolo 7, comma 1

della citata legge, sono stabiliti con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 3/2015, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive;

Visto il "Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'articolo 7 della Legge regionale 20 febbraio, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali)" emanato con proprio decreto del 24 giugno 2015, n. 0124/Pres.;

Visto il testo del "Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'articolo 7 della Legge regionale 20 febbraio, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali) emanato con decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 124" e ritenuto di emanarlo;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 531 del 29 marzo;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'articolo 7 della Legge regionale 20 febbraio, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali) emanato con decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 124" nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -